

COMUNE DI C U R N O
(PROVINCIA DI BERGAMO)

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. **4** del **26/01/1999**
e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. **82** del **20/12/1999**
n. **66** del **29.12.2002**
n. **13** del **18/02/2004**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito Comunale, relativi alla Polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

2. I servizi inerenti alla Polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL).

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

5. Per i servizi di Polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e di condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservanza dei cadaveri;

c) l'inumazione in campo comune;

d) la cremazione;

e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;

3. Sono pure gratuiti il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in luoghi inadatti, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico aperto al pubblico, con le modalità previste dal successivo art. 29, comma 1, purché residenti nel Comune di Curno e la loro famiglia versi in stato di indigenza;

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe, precisando che le opere murarie per la tumulazione in loculi e ossari e di inumazione in aree in concessione, sono comprese nel canone di concessione medesima.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1) Presso l'apposito Ufficio Comunale è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 134, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio Comunale:

a) l'orario di apertura e di chiusura del Cimitero Comunale;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno (ad informatizzazione avvenuta);

a) l'elenco delle concessioni Cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo (ad informatizzazione avvenuta);

b) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione (ad informatizzazione avvenuta);

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

ARTICOLO 6

Dichiarazione di morte

1) La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile, e comunque non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di Stato Civile.

2) La dichiarazione deve essere fatta dal coniuge, un parente e affine o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3) Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

4) La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato.

5) I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

1) Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria locale.

2) Tale scheda ha finalità sanitario - statistico; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3) Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4) L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

5) Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo al D. Lgvo n. 230/95.

6) Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

7) Presso l'Azienda Sanitaria locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ARTICOLO 8

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi maggiori o minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'effettività della morte ai fini del seppellimento, nonché l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria locale.

4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in Istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

5. Per i decessi avvenuti in Istituti ospedalieri, il Sindaco, sentito il competente servizio della ASL, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

ARTICOLO 9

Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale.

2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 10

Rinvenimento di parti di cadavere resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali che a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria locale. Inoltre l'Azienda Sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato,

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.p.r. 285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n. 582; nei casi di malattia infettiva - diffusiva o iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.

3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ARTICOLO 12

Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari se a domicilio, e da parte del personale addettovi se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

ARTICOLO 13

Depositi di Osservazione ed Obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c) o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria locale con le modalità indicate nel precisato articolo. Il trasporto è eseguito come all'articolo 31 che segue.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.
2. I risultati devono, essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte,
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

Rilascio cadaveri a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi, sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il Direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato al trasporto al Cimitero.
4. Agli istituti universitari il competente servizio della Azienda Sanitaria locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 17

Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.

ARTICOLO 18

Autopsie e trattamenti conservativi

1. Presso il Cimitero potrà essere istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per gli

accertamenti disposti dall'Autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.

2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.

4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

5. Il medico curante ed il necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

6. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 è eseguito dal personale identificato dall'art.48 dello stesso D.P.R.

7. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV FERETRI

ARTICOLO 19 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 20 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta da personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e dell'art. 115 del T.U. di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285;

c) per trasferimenti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm, 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285;

d) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizione di cui alla lettera b) precedente , nonché agli articoli 27, 28 e 29 del d.p.r. 10 settembre 1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso.

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera d), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengano effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Su indicazione della competente ASL, nei casi di esumazione straordinaria e in tutti gli interventi di estumulazione, potrà rendersi necessaria la sostituzione del feretro o il suo rivestimento.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivo, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 22

Fornitura di feretri gratuiti

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione e per cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o non ve ne siano.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Coordinatore dei Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di

indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile, o eventuali eredi.

ARTICOLO 23

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della persona la cui salma è contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 24

Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931. n.773. comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.

4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua i quartieri e le parrocchie nelle quali, per evitare intralcio alla viabilità, non è consentito accompagnare con corteo funebre a piedi, la salma dalla abitazione del defunto alla Chiesa.

6. Il competente servizio della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 25

Orario dei trasporti – fissazione dell'orario dei funerali

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco, e comunque valutati caso per caso dal Responsabile dei servizi Cimiteriali.

2. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

3. In caso di pluralità di richieste, il Responsabile dei servizi Cimiteriali fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle stesse tenendo conto del giorno e dell'ora del decesso o altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 e con le esigenze di servizio; fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari, trasmettendo tempestivamente gli ordini al personale incaricato dei servizi funebri, che ne cura la diligente esecuzione.

4. I carri per trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 26 **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P. 285 del 1990, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria interessato.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 33 deve restare in consegna al vettore.

5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 27 **Riti religiosi**

1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.

2. La salma può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 28

Appartenenti a culti acattolici

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

ARTICOLO 29

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del d.p.r. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

ARTICOLO 30

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattia infettive - diffusive il competente servizio della ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 31

Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al Cimitero.

2. In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 29, comma 1.

ARTICOLO 32

Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

ARTICOLO 33

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio, a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile dei servizi del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

5. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile dei Servizi del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 34

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del d.p.r. 285/1990.

ARTICOLO 35

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del d.p.r. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento, In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

ARTICOLO 36

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato, dal responsabile dei Servizi su domanda degli interessati.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile dei servizi si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27,28 e 29 del d.p.r. 285/1990.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco o di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 62.

ARTICOLO 37

Sosta di autofunebri di passaggio

1. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono richiedere al Responsabile del servizio il luogo ove parcheggiare.

TITOLO III CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 38

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285,

2. L'organizzazione ed il controllo dell'ordine e della vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

3. Il Comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, alla manutenzione del Cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:

a) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;

b) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;

c) falciatura dell'erba nei campi e viali;

d) sgombero della neve;

e) muratura e smuratura di loculi e ossari;

f) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie;

g) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto a Cimitero o alle ditte incaricate.

5. Competono altresì al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285., o alle ditte all'uopo incaricate.

6. Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Responsabile dei servizi i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 39

Reparti del Cimitero

1. Il Cimitero è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 44:

- campi ad inumazione comune per adulti e bambini
- campi ad inumazione per sepoltura privata
- aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia in muratura
- aree destinate alla costruzione di cappelle
- reparti destinati a loculi per adulti e per bambini
- reparti destinati ad ossari per adulti e bambini
- ossario comune
- cinerario comune (di prossima realizzazione)
- nicchie cinerarie (di prossima realizzazione)
- camera mortuaria/deposito di osservazione
- servizi igienici per il personale
- servizi igienici per i dolenti
- magazzino deposito o piattaforma ecologica per la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione
- locale obitorio ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 285/90

ARTICOLO 40

Reparti Speciali

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, purché residenti.

2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione dell'uso dell'area secondo tariffa sono a totale carico delle comunità o delle persone richiedenti.

3. Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 41

Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme del coniuge e dei parenti entro il 1° grado del residente, nonché la salma del coniuge di persona già seppellita nel

Cimitero e le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2.bis – Sono pure ricevute, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che abbiano avuto l'ultima residenza nel Comune prima del trasferimento in Casa di Cura, di Riposo o Ricovero, oppure che già affette da infermità, patologie o forme di invalidità che le rendano non autosufficienti o comunque bisognose di assistenza continua, si siano trasferite presso i genitori o i figli altrove residenti.

3.bis – Sono altresì ricevute, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme di coloro che siano nati nel Comune o siano stati ivi residenti prima del trasferimento in comunità religiose, caserme o all'estero.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 40, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

ARTICOLO 42

Ricevimento della salma presso il Cimitero – Camera Mortuaria

1. Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dai documenti prescritti, dalla Legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

2. L'ufficio servizi cimiteriali trasmette tempestivamente al Cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del Cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

4. Nella camera mortuaria del Cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del d.p.r. 285/190, possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 43

Disposizioni Generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:

a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;

b) vengano evitate dispersioni di ossa;

c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

3. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepoltura private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 44

Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL.

3. Nella elaborazione del Piano il Responsabile dei servizi cimiteriali, deve tenere conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) degli abbisogni futuri, di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e al potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. La delimitazione dei reparti deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del d.p.r. 10 settembre 1990. N. 285.

5. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione o di cappelle. Le dimensioni dei monumenti non potranno eccedere le seguenti:

a) tombe collettive in muratura per due o tre salme sovrapposte: misura di ingombro del monumento m. 1,50 x 2,60 circa;

b) tombe collettive in muratura per sei salme: misura di ingombro del monumento m. 3,00 x 2,60 circa;

c) tombe collettive in muratura per nove salme: misura di ingombro del monumento m. 4,50 x 2,60 circa;

6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 45

Inumazione

1. Il Cimitero Comunale dovrà avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascuno riquadro e procedendo con soluzione di continuità. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione potranno essere sepolti i prodotti abortivi di presunta età di gestazione

dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti; i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL competente.

2. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non venga richiesta una sepoltura privata

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata di anni 20, rinnovabili una prima volta per 5 anni e una seconda volta per anni 5, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 46

Cippo e Ornamentazione della Sepoltura in campo comune

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 47

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.

3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.70, larghezza m. 0.75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille. Nel caso in cui i loculi siano a più piani sovrapposti e interrati, dovrà essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri, in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini; la larghezza del vestibolo dovrà comunque consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Le spese di tumulazione riguardanti le tombe di famiglia o le cappelle mortuarie, sono ad esclusivo carico del concessionario, il quale dovrà richiedere agli Uffici competenti l'espletamento delle relative pratiche presso la ditta appaltata del servizio di manutenzione delle opere murarie del Cimitero, dietro corresponsione delle somme risultanti dalla relativa tariffa.

ARTICOLO 48

Deposito Provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo non utilizzato, previo pagamento del canone stabilito nel vigente tariffario vigente al momento dell'utilizzo.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno presentato l'impegno di richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità, oppure l'uso di una tomba precostituita;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;

c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 60, comma 3;

d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.

3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), qualora non venga presentata entro il termine perentorio di sei mesi la domanda di concessione dell'area o della tomba già precostituita, si procede, a spese dell'inadempiente, alla estumulazione d'ufficio dal loculo provvisorio con inumazione della salma in campo comune.

4. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino della sepoltura privata, salvo ottenimento di specifica proroga.

5. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mensilità intere. Il canone viene riscosso a mensilità anticipate.

6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

7. Entro 3 gg. dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida con termine non superiore ad altri 15 gg. dalla data della notificazione della stessa, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

8. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

9. Sulla lapide del loculo concesso provvisoriamente in uso, è consentito apporre soltanto cartoncini con fotografie ed epigrafi da fissare unicamente con nastro adesivo.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 49 Esumazioni Ordinarie

1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari ad anni 10. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepoltura in muratura prima che siano decorsi vent'anni dalla tumulazione.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento, sentito il parere del Responsabile del Servizio.

4. E' compito del personale addetto al Cimitero o della ditta specializzata incaricata all'uopo, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 50 Avvisi di scadenza per esumazione ordinarie

1. Annualmente l'ufficio competente cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo (almeno mesi 3), nonché con cartelli, da esporre nei campi interessati.

ARTICOLO 51

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro provvedimento di autorizzazione del responsabile dei Servizi, per trasferimento ad altra sepoltura in altro Cimitero, o per cremazione. Non potrà essere effettuata esumazione straordinaria con successiva tumulazione in altra sepoltura nello stesso Cimitero.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del competente servizio dell'ASL che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

ARTICOLO 52

Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, all'inumazione in campo comune o nel campo di mineralizzazione.

2. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'Albo Cimiteriale e presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza potrà essere affisso apposito avviso di scadenza, per la durata di un anno.

3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da ditte specializzate, secondo una precisa programmazione.

4. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossari oppure a tombe in concessione (solo se provviste del relativo e specifico spazio ossario), secondo quanto prevede il successivo articolo 55.

5. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno trenta anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato nel minimo di cinque anni.

6. Se il cadavere rimasto tumulato per meno di trenta anni, e comunque allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni, non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune, a norma dell'articolo 49, comma 1, secondo periodo, per un periodo di almeno cinque anni.

7. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

9. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale della ASL o di un suo delegato.

ARTICOLO 53

Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche dell'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione in tomba di famiglia o cappella o per il suo trasporto in altro Cimitero;

b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro Cimitero.

2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata su istanza degli interessati.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno, in caso di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

4. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica Ambientale della ASL o di un suo delegato.

ARTICOLO 54

Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e ordinarie, sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario vigente al momento della prestazione. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

2. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione sono disciplinate dalla delibera Azienda USSL – 12 n.606 del 9.4.1997.

ARTICOLO 55

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento nella celletta ossario o in sepoltura privata avente predisposizione per lo spazio ossario.

ARTICOLO 56

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

ARTICOLO 57

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dal concessionario o dai suoi aventi causa, entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento o gestione degli impianti Cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento del luogo di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi, e i copritomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le opere aventi valore artistico o storico, reclamate nei termini previsti dal 1° comma di questo articolo, debbono essere ritirate dagli interessati contemporaneamente all'estumulazione o conservate dal Comune all'interno del Cimitero ,all'esterno o in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 58

Servizio pubblico di cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze Comunali, a norma dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 56, 78 e dell'articolo 26 bis del decreto - legge 28 dicembre 1989, n.415, convertito con modificazione nella Legge 28 febbraio 1990, n. 38.

2. La cremazione è servizio pubblico gratuito, a norma dell'articolo 12, quarto comma, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazione nella Legge 29 ottobre 1987 n. 440.

ARTICOLO 59

Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 60

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990. N. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricati, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere, la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidejacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio della ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la podestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare la salma.

ARTICOLO 61

Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11, trascorsi tali termini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile.

2. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, la salma dovrà essere tumulata d'ufficio nei loculi provvisori e successivamente estumulata al momento della attuanda cremazione.

ARTICOLO 62

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia cineraria salvo si disponga per la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso di quanto sopra..

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 63 Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. Al segnale di chiusura del Cimitero, dato mediante il suono della campana o da altro segnale acustico cinque minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 64 Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali.
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di inabilità l'addetto al Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con provvedimento del Responsabile del Servizio.
4. I fioristi che intendono accedere nel Cimitero con propri automezzi per il trasporto di piante, di fiori e attrezzi devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Responsabile di servizio, dietro presentazione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura.
5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del Cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ARTICOLO 65 Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti che potrebbero apparire irriverenti per i defunti o per coloro che frequentano il Cimitero;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione.

g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e l'assenso dei familiari interessati;

i) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari fatta salva la relativa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio.

n) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 66

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

ARTICOLO 67

Consegna chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso la direzione del Cimitero; il Responsabile del servizio e l'addetto al Servizio del Cimitero o loro delegato possono accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

ARTICOLO 68

Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai Servizi Cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al Sindaco e per conoscenza al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

CAPO VII

COSTRUZIONE ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 69

Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale

1. Per le sepolture private ad inumazione è obbligatorio l'installazione di una croce in marmo fornita dal Comune, con onere a carico del concessionario, contestualmente al rilascio della concessione. Inoltre può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della tomba e di cordonati in pietra naturale della misura di mt. 1 x 2, con posa a secco. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi in regola con l'imposta di bollo e stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del copritomba. La domanda dovrà essere corredata dagli elaborati grafici in duplice copia in scala 1.10 con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In ogni caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità, i poteri e gli effetti di cui agli articoli 63 e 99 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole dovranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1.10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, a pure spese esclusive del concessionario. All'infuori di quanto sopra indicato, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ARTICOLO 70

Ornamentazioni di loculi ed ossari

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli articoli 75 e 76. E' consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa compilazione dell'apposito modulo di carico e scarico ritirabile presso l'ufficio Servizi Cimiteriali.

3. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli, fatto salvo il ferro battuto di particolare pregio) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.

4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi, esclusivamente della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini, sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

ARTICOLO 71

Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di adeguata importanza e decoro artistico.

2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo parere, ove previsto, del competente servizio ASL. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

4. Per il rilascio del provvedimento autorizzativo è dovuto il corrispettivo indicato nel vigente tariffario.

5. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dagli uffici comunali e firmato, oltre che da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo Professionale, anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in tre copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali per la costruzione.

7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o basso rilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione delle tombe.

9. La costruzione delle opere, che non dovranno superare l'altezza di mt. 1.20, deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

ARTICOLO 72

Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo parere della commissione edilizia e del competente servizio della ASL. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

3. Per il rilascio del provvedimento autorizzativo è dovuto il corrispettivo indicato nel vigente tariffario.

4. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio competente, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.

6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti firmati da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo Professionale, in tre copie, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20. I disegni dovranno essere inoltre corredati dello schema di allontanamento delle acque meteoriche e loro recapito finale.

7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate e degli altari.

8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.

9. Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura, di mosaico o di altre opere di rilevante importanza decorativa.

10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione delle cappelle.

11. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

ARTICOLO 73

Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

1. Per i cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

ARTICOLO 74

Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in buono stato di manutenzione.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del capo settore U.T., ad eseguire entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procedé alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 111.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta a firma del capo settore U.T., rilasciata su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 75

Decorazioni aggiuntive

1. Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 69,71,72, la posa in opera di lampade votive, portafiori, fotografie, ritratti, epigrafi od altre decorazioni aggiuntive deve essere preventivamente autorizzata dal capo settore U.T. su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dagli uffici Comunali.

2. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

ARTICOLO 76

Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni anche in lingua locale.
2. Per le persone aventi nazionalità diversa da quella italiana è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate dall'ufficio Comunale competente.
4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
5. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel Cimitero vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.

ARTICOLO 77

Piante ornamentali

1. La messa a dimora di piante ornamentali eccedente la misura prevista dall'art.69 comma 3°, è soggetta ad autorizzazione scritta del responsabile dell'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.
2. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita sul lato posteriore del monumento nel rispetto dei limiti dell'area in concessione.

ARTICOLO 78

Giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita al Concessionario o suoi delegati, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
2. Il Responsabile del servizio ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

ARTICOLO 79

Ornamentazioni delle sepolture in campo comune

1. Nel campo comune ad inumazione, per mantenere l'uniformità dal punto di vista estetico, non sono ammessi lavori che comportino movimenti di terra (piantumazioni verdi) e delimitazioni della fossa. Viene tuttavia concessa la posa di vasi a cura dei privati.

CAPO VIII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 80

Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture a inumazione, sulle tombe in muratura, sulle lapidi di loculi e/o ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

ARTICOLO 81 **Servizio di illuminazione elettrica**

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 75.

2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 2.

3. Qualora il Comune eserciti il servizio direttamente in economia si applicano le norme degli articoli seguenti.

ARTICOLO 82 **Procedura di allacciamento e abbonamento**

1. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato al responsabile del servizio su apposito modulo fornito dallo stesso ufficio.

2. Verificato il pagamento, effettuato presso la Tesoreria Comunale, delle spese di contratto, il Responsabile del servizio dispone per l'allacciamento delle lampade.

3. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune.

ARTICOLO 83 **Condizioni di abbonamento**

1. La durata dell'abbonamento è pari a quella della concessione a cui si riferisce e decorre dal giorno della richiesta.

2. Gli importi del canone di allacciamento e di abbonamento sono indicati nel vigente tariffario. Tali importi sono comprensivi di tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, spedizione della fattura.

3. Oltre al canone di abbonamento è a carico dell'abbonato l'importo dell'IVA.

4. Il pagamento del canone avviene esclusivamente tramite Tesoreria Comunale. La fattura viene recapitata, prima della scadenza, al domicilio dichiarato dall'abbonato o a quello successivamente comunicato per iscritto.

5. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della fattura senza che sia stato versato il canone, il Comune sospende la fornitura senza ulteriori comunicazioni.

6. Il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento del canone e delle spese di riallacciamento indicate nel vigente tariffario.

7. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il Comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

8. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente, in tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

CAPO IX

ARTICOLO 84 Personale amministrativo

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è un dipendente Comunale con la qualifica non inferiore alla 6a. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali coadiuvato da altri eventuali impiegati assegnati all'ufficio, svolge tutte le mansioni di carattere amministrativo previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 85 Addetti al Servizio Cimitero

1. Sono compiti specifici degli addetti al servizio del Cimitero:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare, durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico, un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del Cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel Cimitero stesso;
- e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici Comunali;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il Cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- h) vigilare affinché negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi;
- i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - 1) eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
 - m) assistere e coadiuvare nelle autopsie;
 - n) comporre le salme;
 - o) tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
 - p) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 56 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.

ARTICOLO 86 Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto al Cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

2. In particolare deve:

- a) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
- b) presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza con obbligo di reperibilità;
- c) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
- d) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il Cimitero.
- e) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose.

3. Allo stesso è stato fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:

- a) di eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

4. I guardiani esumatori sono sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 87 Tipologia delle sepolture in concessione

1. I Cimiteri fanno parte del demanio Comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.

2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti manufatti:

- a) ossari;
- b) loculi;
- c) tombe di famiglia;
- d) cappelle;

3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinate:

- a) all'inumazione ventennale delle salme in sepolture private;
- b) all'impianto, a cura e spese di privati, di tombe in muratura per tre, per sei o per nove salme, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VIII del presente Regolamento, e nel Piano Regolatore Cimiteriale;

c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VII del presente Regolamento, e nel Piano Regolatore Cimiteriale.

4. Sono oggetto di concessione amministrativa gratuita le aree destinate all'inumazione in campo comune.

ARTICOLO 88

Provvedimento concessorio – Contratto di Concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del Responsabile del servizio, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da uno dei soggetti individuati dall'articolo 131 commi 2,3 e 4.

2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.

3. Il provvedimento d'ufficio viene emanato e il conseguente contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

ARTICOLO 89

Onerosità della concessione - pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone secondo gli importi di cui al tariffario vigente al momento del rilascio del provvedimento.

2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite la Tesoreria Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla disponibilità della sepoltura.

3. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune, entro il termine perentorio di mesi tre.

4. Gravano sul richiedente, l'imposta di bollo, la tassa di registro (se dovuta), e ogni altra spesa contrattuale.

ARTICOLO 90

Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990;

2. La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è la seguente:

a) aree destinate alla sepoltura privata designate dal Piano Regolatore Cimiteriale: anni venti;

3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

a) ossari e cinerari individuali: anni venti;

b) loculi: anni trenta;

c) aree per tombe di famiglia: anni trenta;

d) aree per cappelle: anni cinquanta;

e) cappelle realizzate dal Comune: anni cinquanta;

f) tombe realizzate dal Comune: anni trenta.

ARTICOLO 91

Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, fatto comunque espresso richiamo al successivo Capo II art.102 e seguenti.

ARTICOLO 92

Rinnovo della concessione

Per quanto riguarda le sepolture indicate all'art. 90 comma 3, su richiesta degli interessati e dietro pagamento del relativo canone previsto dal tariffario vigente al momento della concessione, i rinnovi sono così articolati:

- a) ossari e cinerari individuali: nessun rinnovo e destinazione resti in ossario o cinerario comune;
- b) loculi: 1° rinnovo anni 10; 2° rinnovo anni 10 e succ.;
- c) aree per tombe di famiglia: 1° rinnovo anni 10; 2° rinnovo anni 10 e succ.;
- d) aree per cappelle
 - con concessione 50 anni: 1° rinnovo anni 50; 2° rinnovo anni 50 e succ.;
 - con concessione 99 anni: 1° rinnovo anni 50;
- e) cappelle realizzate dal Comune: 1° rinnovo anni 50;
- f) tombe realizzate dal Comune: 1° rinnovo anni 10; 2° rinnovo anni 10 e succ.;

ARTICOLO 93

Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta dello stesso e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione, previo pagamento della spesa prevista dal tariffario vigente al momento della prestazione.

2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 114.

ARTICOLO 94

Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle

1. Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle è consentito al concessionario richiedere la estumulazione delle salme tumulate da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma.

ARTICOLO 95

Diritto di sepolcro per tombe famiglia

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

2. All'atto della domanda di concessione è opportuno che il concessionario indichi analiticamente i nominativi dei beneficiari che devono essere il coniuge, parenti e affini fino al 2° grado ovunque residenti al momento del decesso o i membri delle Comunità o Enti di cui all'art.97.

3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, i fratelli e le sorelle consanguinee e gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare fino al 1° grado.

E' possibile per il concessionario prevedere all'interno delle tombe di famiglia e delle cappelle private apposite cellette ossario debitamente autorizzate dall'U.T.C.

4. Non entrano nel gruppo familiare i figli naturali ed il coniuge quando vi sia sentenza di nullità del matrimonio.

5. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari purchè facenti parte della propria famiglia ai sensi del precedente comma 2.

6. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

ARTICOLO 96

Diritto di sepolcro per cappelle private

1. Valgono le stesse norme di cui al precedente art.95 estendendo al 3° grado di parentela od affinità quanto previsto al comma 2.

ARTICOLO 97

Ammissione in sepolture intestate a Comunità

1. Se il concessionario è una Comunità o un Ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla Comunità o all'Ente.

ARTICOLO 98

Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni volta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 48, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 99

Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 109, comma 4.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 109.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ARTICOLO 100

Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione ad uso di cenotafio.

2. A ricordo di persone sepolte in altri Cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del Cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento del canone indicato nel tariffario vigente al momento dell'istanza.

3. La concessione per l'apposizione di lapidi murarie ha la durata di 50 anni non rinnovabili.

4. All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.

5. Si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 73, e quelle di cui al capo III del presente titolo.

ARTICOLO 101

Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia mortuaria e Regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 102

Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella, il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 48.

3. Gli ossari non possono essere concessi in uso prima della completa mineralizzazione della salma, e solo qualora sia possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

4. Ai fini del rilascio delle Concessioni Cimiteriali, l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel Cimitero Comunale in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 41. Gli ossari e cinerari possono essere concessi in uso, anche per la tumulazione di resti provenienti da altri Cimiteri.

5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 103

Criteria di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. I loculi, gli ossari e i cinerari di nuova costruzione o di campate interamente libere, vengono assegnati, in ordine progressivo campata per campata, partendo in alto a sinistra e procedendo dall'alto verso il basso e viceversa fino ad esaurimento della campata. Per quanto riguarda i loculi, ad esaurimento della campata A), si procederà con l'assegnazione dei nuovi loculi interessati dall'ampliamento del Cimitero Comunale – 1° lotto.

2. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnato è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

ARTICOLO 104

Criteria di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle e di tombe e cappelle di proprietà comunale

1. Il responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali predispone un bando di concorso per l'assegnazione delle aree per la costruzione di tombe e cappelle e/o per le tombe e cappelle già precostituite, proponendolo alla Giunta Comunale per l'approvazione e richiedendone la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio e curandone l'affissione per lo stesso periodo all'albo del Cimitero Comunale.

2. Nel bando viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili e/o le tombe e cappelle precostituite. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altre aree bandite.

3. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione pari al 20% del costo dell'area e/o del manufatto precostituito.

4. Scaduto il termine di presentazione delle domande, il responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali forma una graduatoria a punteggio tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili e/o dei manufatti destinati alla sepoltura. Il punteggio viene assegnato in base ai seguenti criteri:

Un punto per ogni mese o frazione di mese decorso dalla data di morte del defunto fino ad un massimo di 12 punti, cui vanno aggiunti;

- a - tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori;
- b - due punti se il defunto è tumulato in altra tomba o cappella;
- c - un punto se il defunto è tumulato in un loculo definitivo.

5. La graduatoria viene esposta presso l'ufficio Servizi Cimiteriali. L'area e/o il manufatto viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio e nel caso di parità di punteggio a colui in quale abbia presentato per primo la domanda (tenendo conto del numero di protocollo).

6. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree e/o i manufatti.

7. E' fatto d'obbligo agli assegnatari di saldare, a favore dell'Amministrazione Comunale, qualunque debito riguardante precedenti assegnazioni di aree o manufatti, pena la decadenza della nuova assegnazione.

8. All'entrata in vigore del presente Regolamento, l'assegnazione delle tombe precostituite verrà effettuata direttamente al momento della richiesta in presenza di salma "fresca", rispettando un ordine già prefissato.

ARTICOLO 105

Deroghe speciali alla sepoltura

Il Sindaco, sentita la Giunta, può assegnare la sepoltura nel Cimitero in casi particolari a persone particolarmente eminenti o meritevoli nei confronti del Comune di Curno o in casi di eventi straordinari.

ARTICOLO 106

Concessioni di loculi in assegno

1. Il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno") è consentito esclusivamente alle seguenti concorrenti condizioni:

a) il loculo richiesto in assegno deve essere destinato a persona che abbia compiuto il sessantesimo anno di età;

b) la concessione in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge del richiedente il loculo in assegno; il loculo richiesto in assegno deve essere contiguo a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta. Eccezionalmente può essere concesso in assegno al coniuge superstite il loculo reso disponibile in seguito ad estumulazione, attiguo a quello già occupato dal coniuge defunto.

2. La concessione in assegno ha la durata di anni trenta, rinnovabili alla scadenza per anni quindici. La decorrenza della concessione di loculi in assegno parte dal momento della stipula del relativo contratto indipendentemente dall'effettivo utilizzo del manufatto.

3. In ogni caso il Responsabile dei Servizi, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi, può vietare il rilascio di concessioni di loculi in assegno.

ARTICOLO 107

Concessione di loculi per traslazione di salme

1. E' vietato il trasferimento di salme da loculo a loculo all'interno del Cimitero stesso, salvo il caso di salme di coniugi, fermo restando la possibilità di traslare la salma o resti mortali da sepoltura a tumulazione (loculo) per il ricongiungimento in tombe di famiglia o cappelle private.

2. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi le salme provenienti da altri cimiteri è consentito solo se parenti di 1° grado.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 108

Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione della salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, campo di rotazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV, e dietro incasso del corrispettivo dovuto per l'operazione.

ARTICOLO 109

Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

2. La domanda di estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa, comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

3. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepoltura.

4. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.

5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto un rimborso. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, sempreché che non debbano essere demoliti, perché inutilizzabili o pericolanti, a spese e cura e concessionario.

6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

ARTICOLO 110

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area non edificata o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepoltura interessate per almeno 60 giorni.

ARTICOLO 111

Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 69,70,71,72 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini stabiliti;

e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 74; f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti E e F di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei servizi cimiteriali con provvedimento motivato.

ARTICOLO 112

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune in campi di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

ARTICOLO 113

Estinzione per soppressione del Cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 114

Conseguenze dell'estinzione della concessione

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà

del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

2. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO V

IMPRESSE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESSE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESSE LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 115

Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ARTICOLO 116

Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

ARTICOLO 117

Registro matricola

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente gli imprenditori che intendono operare all'interno del Cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dall'ufficio competente.

2. L'iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto, a condizioni che, le imprese interessate alleghino alla domanda i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- b) certificato di iscrizione all'INPS;
- c) certificato di iscrizione all'INAIL;
- d) polizza assicurativa di cui all'articolo 119.

3. L'elenco delle imprese iscritte nel registro matricola è disponibile presso, l'ufficio competente.

4. Annualmente l'ufficio competente provvede alla revisione del registro matricola; l'iscrizione al registro in ogni caso può essere ottenuta in qualunque periodo dell'anno.

ARTICOLO 118
Sospensione e cancellazione dal registro Matricola

1. In caso di violazione od inosservanza da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, con provvedimento motivato dell'ufficio, competente, viene disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.

2. Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

ARTICOLO 119
Polizza assicurativa obbligatoria

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.

2. L'iscrizione nel registro matricola è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa ai danni indicati nel comma 1, i cui massimali vengono fissati periodicamente dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 120
Divieti

1. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

ARTICOLO 121
Recinzione aree

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle, l'impresa deve recingere a regola d'arte, con tavole in legno, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa previo pagamento del corrispettivo indicato nel tariffario vigente.

ARTICOLO 122
Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno del Cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall'ufficio competente.

2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori, laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel Cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

3. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'ufficio competente, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.

5. Per il consumo dell'acqua o energia elettrica impiegata nei cantieri, è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato dal tariffario vigente.

ARTICOLO 123

Materiale di scavo

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'ufficio competente, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 124

Introduzione di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio competente.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant'altro.

ARTICOLO 125

Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In ogni caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'ufficio competente ne viene disposto l'allontanamento.

2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

ARTICOLO 126

Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio competente nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio competente.

3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio competente di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ARTICOLO 127

Vigilanza e collaudo delle opere

1. L'ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'ufficio competente collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione. Il collaudo delle cappelle avviene in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, totalmente a spese del concessionario.

3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio competente la fine dei lavori.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 128

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso Parrocchie ed enti di culto;

b) fornire i feretri e gli accessori relativi;

c) occuparsi della salma;

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 129

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ARTICOLO 130

Sanzioni

1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo precedente, con provvedimento motivato del Responsabile del servizio viene interdetto alle imprese di svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici Comunali per un tempo da 15 giorni a un anno, secondo la gravità.

2. Nei casi di recidiva può essere revocata la licenza di commercio per ditte con sede nel Comune di Curno e interdizione ad operare nel Comune di Curno per un minimo di anni tre.

ARTICOLO 131

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

2. In mancanza può, disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (inumazione, tumulazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 88.

3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado .

4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.

5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

6. La variazione della durata e il rinnovo della concessione possono essere richieste anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

ARTICOLO 132

Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del Responsabile dell'ufficio, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia Cimiteriale.

ARTICOLO 133

Annotazioni sul registro delle Concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ARTICOLO 134

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso gli uffici amministrativi del Cimitero è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza dell'ufficio competente, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 135

Schedario dei defunti

1. Presso l'ufficio competente è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.

2. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti, le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero Comunale.

3. In ogni scheda sono riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) l'indicazione della sepoltura, con il numero di cui all'articolo 137, comma 3.

ARTICOLO 136

Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto lo schedario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze prefissate le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

2. Il Responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 137

Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori Comune

1. Presso l'ufficio servizi funebri è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio Comunale e dei trasporti di salme da e per fuori Comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) il numero progressivo;
- b) la data del decesso;
- c) l'ora del decesso;
- d) le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, età);
- e) il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma;
- f) la causa di morte, ove conosciuta;
- g) data e ora del servizio funebre;
- h) la sepoltura o il comune di destinazione della salma.

ARTICOLO 138

Contabilità relativa a Concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.

2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni, e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, ai sensi dell'art.24 del D.Lgvo n.77/95 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.32 del vigente regolamento di contabilità, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.

3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2.

ARTICOLO 139

Sanzioni

1. Quando la Legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142.

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 140
Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento di Polizia mortuaria e Cimiteriale.

ARTICOLO 141
Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le singole disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili o regolanti il caso specifico.
3. Per quanto riguarda i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali e ai servizi funebri si applicano tutte le norme del regolamento organico del personale dipendente dal Comune non incompatibili con quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 142
Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento, concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Alla scadenza delle concessioni di aree per tomba o di tombe già precostituite, rilasciate sotto il vigore dei precedenti regolamenti comunali del Cimitero, per il rinnovo della concessione è dovuto il canone previsto dal tariffario vigente al momento del rinnovo.

ARTICOLO 143
Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

- 1 Per la sepoltura in tombe di famiglia o cappelle per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione, a titolo di rinnovo per il periodo stabilito nelle presenti norme, la tomba di famiglia o cappella nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

3. La concessione assegnata a norma del comma 2° è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, dal tariffario vigente al momento del rinnovo, per la sola concessione dell'area corrispondente.

4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II, dietro il corrispettivo della relativa tariffa.

ARTICOLO 144

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Si precisa inoltre che la predisposizione degli strumenti tecnici per la piena applicazione del presente regolamento, dovrà avvenire entro anni due dall'approvazione dello stesso.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Norme preliminari

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II Dichiarazione di morte, denuncia delle cause di morte, accertamenti necroscopici

Art. 6 - Dichiarazione di morte

Art. 7 - Denuncia della causa di morte

Art. 8 - Accertamenti necroscopici

Art. 9 - Referto all'autorità giudiziaria

Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Capo III Osservazione dei cadaveri seppellimento ed autorizzazione al seppellimento

Art. 11 - Termini di osservazione

Art. 12 . Modalità di osservazione

Art. 13 - Depositi di osservazione ed obitori

Art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

Art. 15 - Riscontro diagnostico

Art. 16 - Rilascio cadaveri a scopo di studio

Art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici

Art. 18 - Autopsie e trattamenti conservativi

Capo IV

Feretri

Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 20 - Verifica e chiusura feretri

Art. 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 22 - Fornitura di feretri gratuiti

Art. 23 - Piastrina di riconoscimento

Titolo II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Capo I

Trasporti funebri

Art. 24 - Modalità di trasporto e percorso

Art. 25 - Orario dei trasporti - fissazione dell'orario dei funerali

Art. 26 - Norme generali per i trasporti

Art. 27 - Riti religiosi

Art. 28 - Appartenenti a culti acattolici

Art. 29 - Trasferimento di salme senza funerale

Art. 30 - Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività

Art. 31 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

Art. 32 - Trasporto di casse e cofani vuoti

Art. 33 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Art. 34 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

Art. 35 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 36 - Trasporto di ceneri e resti

Art. 37 - Sosta di autofunebri di passaggio

Titolo III CIMITERI

Capo I Cimiteri

Art. 38 - Disposizioni generali – vigilanza

Art. 39 - Reparti del Cimitero

Art. 40 - Reparti speciali

Art. 41 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

Art. 42 - Ricevimento della salma presso il Cimitero camera mortuaria

Capo II Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Piano Regolatore Cimiteriale

Capo III Inumazione e tumulazione

Art. 45 - Inumazione

Art. 46 - Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune

Art. 47 - Tumulazione

Art. 48 - Deposito provvisorio

Capo IV Esumazione ed estumulazione

Art. 49 - Esumazione ordinarie

Art. 50 - Avvisi di scadenza per esumazione ordinarie

Art. 51 - Esumazioni straordinarie

Art. 52 - Estumulazioni ordinarie

Art. 53 - Estumulazioni straordinarie

Art. 54 - Esumazione ed estumulazione gratuite e a pagamento

Art. 55 - Raccolta delle ossa

Art. 56 - Oggetti da recuperare

Art. 57 - Disponibilità dei materiali

Capo V

Cremazione

Art. 58 - Servizio pubblico di cremazione

Art. 59 - Crematorio

Art. 60 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

Art. 61 - Termini per la cremazione

Art. 62 - Urne cinerarie

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Art. 63 - Orario

Art. 64 - Disciplina dell'ingresso

Art. 65 - Divieti speciali

Art. 66 - Riti funebri

Art. 67 - Consegna chiavi delle cappelle

Art. 68 - Reclami del pubblico

Capo VII

Costruzione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture in concessione

Art. 69 - Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione Trentennale

Art. 70 - Ornamentazioni di loculi, ossari

Art. 71 - Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

Art. 72 - Costruzione di cappelle

Art. 73 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

Art. 74 - Obbligo di manutenzione

Art. 75 - Decorazioni aggiuntive

Art. 76 - Epigrafi

Art. 77 - Piante ornamentali

Art. 78 - Giardini e addobbi floreali

Art. 79 - Ornamentazioni delle sepolture in campo comune

Capo VIII

Illuminazione votiva

Art. 80 - Tipi di illuminazione

Art. 81 - Servizio di illuminazione elettrica

Art. 82 - Procedura di allacciamento e abbonamento

Art. 83 - Condizioni di abbonamento

Capo IX

Art. 84 - Personale amministrativo

Art. 85 - Guardiani esumatori

Art. 86 - Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

Titolo IV

CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 87 - Tipologia delle sepolture in concessione

Art. 88 - Provvedimento concessorio - contratto di concessione

Art. 89 - Onerosità della concessione - pagamento

- Art. 90 - Durata della concessione
- Art. 91 - Decorrenza della concessione
- Art. 92 - Rinnovo della concessione
- Art. 93 - Mancata richiesta di rinnovo
- Art. 94 - Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle
- Art. 95 - Diritto di sepolcro per tombe famiglia
- Art. 96 - Diritto di sepolcro per cappelle private
- Art. 97 - Ammissione in sepolture intestate a comunità
- Art. 98 - Opposizione al diritto di sepolcro
- Art. 99 - Successione nella concessione
- Art. 100 - Cenotafi e lapidi murarie
- Art. 101 - Doveri generali dei concessionari

Capo II

Criteri e procedimenti di assegnazione delle sepolture e delle aree

- Art. 102 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture
- Art. 103 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie
- Art. 104 - Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle e di tombe e cappelle di proprietà del Comune
- Art. 105 - Deroghe speciali alla sepoltura
- Art. 106 - Concessioni di loculi "in assegno"
- Art. 107 - Concessione di loculi per traslazione di salme

Capo III

Estinzione delle concessioni

- Art. 108 - Scadenza
- Art. 109 - Rinuncia
- Art. 110 - Revoca

Art. 111 - Decadenza

Art. 112 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Art. 113 - Estinzione per soppressione del cimitero

Art. 114 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

Titolo V

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 115 - Imprese appaltatrici del comune

Art. 116 - Lavori per conto di privati

Art. 117 - Registro matricola

Art. 118 - Sospensione e cancellazione dal registro matricola

Art. 119 - Polizza assicurativa obbligatoria

Art. 120 - Divieti

Art. 121 - Recinzione aree

Art. 122 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

Art. 123 - Materiale di scavo

Art. 124 - Introduzione di materiali

Art. 125 - Obblighi del personale delle imprese private

Art. 126 - Orari di lavoro

Art. 127 - Vigilanza e collaudo delle opere

Capo II

Imprese di pompe funebri

Art. 128 - Funzioni licenza

Art. 129 - Divieti

Art. 130 - Sanzioni

Art. 131 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Art. 132 - Registri delle concessioni cimiteriali

Art. 133 - Annotazioni sul registro delle concessioni

Art. 134 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 135 - Schedario dei defunti

Art. 136 - Scadenziario delle concessioni

Art. 137 - Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune

Art. 138 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

Art. 139 - Sanzioni

Capo II

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 140 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

Art. 141 - Rinvio ad altre norme

Art. 142 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento, Concessioni pregresse

Art. 143 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

Art. 144 - Entrata in vigore